

Direttive relative al tirocinio dei magistrati ordinari nominati con D.M. 2 ottobre 2009.
(Delibera del 14 ottobre 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 14 ottobre 2009, ha adottato la seguente delibera:

"vista la delibera in data 17 settembre 2009 con la quale l'Assemblea plenaria ha proceduto all'approvazione della graduatoria e alla nomina dei vincitori del concorso per magistrato ordinario indetto con D.M. 23 marzo 2004, con conseguente destinazione dei medesimi nelle sedi indicate per lo svolgimento del prescritto periodo di tirocinio;

considerato che con D.M. 2 ottobre 2009, pervenuto al Consiglio superiore della magistratura in data 7 ottobre 2009, i vincitori del concorso suindicato sono stati nominati magistrato ordinario e, con provvedimento del Direttore generale dei Magistrati del 2 ottobre 2009, invitati a prendere possesso nelle rispettive sedi di tirocinio nel periodo compreso tra il 26 ottobre 2009 e il 30 ottobre 2009;

ritenuto che per il tirocinio dei magistrati ordinari vincitori del concorso di cui sopra - in attesa della piena attuazione delle modifiche apportate alle norme sull'ordinamento giudiziario con la legge 30 luglio 2007, n. 111 e - in primo luogo - della istituzione della Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, così come modificato dalla citata legge 111/2007 - si applica, in quanto compatibile, la normativa regolamentare deliberata dal Consiglio superiore della magistratura l'11 giugno 1998 e recepita nel D.P.R. 17 luglio 1998;

che tale regolamento ha fissato i presupposti per un intervento formativo organico e programmatico capace di valorizzare i contributi di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella delicata fase della formazione iniziale (ivi compresi gli stessi magistrati ordinari in tirocinio) e, nel contempo, ha introdotto uno stretto collegamento tra funzione formativa e verifica dell'idoneità all'esercizio delle funzioni giurisdizionali;

delibera

Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati con D.M. 2 ottobre 2009 (vincitori del concorso per uditore giudiziario indetto con D.M. 23 marzo 2004) avrà la durata effettiva di mesi 18, con esclusione dei periodi di congedo straordinario o aspettativa di durata superiore, in entrambi i casi, a trenta giorni e dei periodi feriali. I magistrati ordinari senza funzioni hanno diritto a trenta giorni di congedo ordinario in quota corrispondente alla frazione di anno di servizio; il periodo di congedo ordinario maturato deve essere goduto durante il periodo feriale previsto per i magistrati con funzioni, ai sensi dell'art. 90 OG e, per la parte che residua, in considerazione del parziale funzionamento degli uffici in tale periodo, i magistrati ordinari in tirocinio dovranno essere destinati alle funzioni giudiziarie che non subiscono la sospensione del periodo feriale secondo quanto statuito dalla delibera consiliare del 17 luglio 2002.

Il tirocinio avrà inizio a partire dal **2 novembre 2009** e, nel rispetto dell'art. 3, quarto e quinto comma del Regolamento, si svolgerà secondo la seguente articolazione:

TIROCINIO ORDINARIO (13 mesi) dal 2 novembre 2009 al 1° gennaio 2011

(nel periodo è compreso il mese di congedo ordinario spettante).

TIROCINIO MIRATO (5 mesi) dal 2 gennaio 2011 all' 8 giugno 2011.

La fase del tirocinio ordinario avrà il seguente svolgimento:

- **tre mesi** dal 2 novembre 2009 al 1° febbraio 2010 di assegnazione ad uffici giudiziari requirenti;
- **quattro mesi** dal 2 febbraio 2010 al 1° giugno 2010 di assegnazione ad uffici giudicanti penali;
- **sei mesi** dal 2 giugno 2010 al 1° gennaio 2011 di assegnazione ad uffici giudicanti civili
(nel periodo è compreso il congedo ordinario spettante).

Nell'ambito delle articolazioni suindicate, il tirocinio si svolgerà secondo il piano predisposto dai magistrati collaboratori, in modo tale da assicurare, specialmente negli uffici di maggiori dimensioni, che il praticantato, pur consentendo al magistrato di acquisire conoscenza nei vari campi in cui si esplica la funzione giudiziaria, non subisca frazionamenti eccessivi, ma si concentri, approfondendole adeguatamente, sulle esperienze maggiormente significative riferite alle diverse funzioni. Scopo del tirocinio ordinario è infatti essenzialmente quello di favorire la trasmissione del metodo relativo all'approfondimento dei casi e dei problemi e quella inerente all'organizzazione complessiva del lavoro, alla cultura delle regole e delle garanzie e, più in generale, alla cultura della giurisdizione.

Gli elementi di conoscenza necessari per orientare il magistrato nelle sue future scelte professionali anche in ordine a funzioni specializzate verranno trasmessi mediante appositi incontri seminariali da organizzare a livello locale, nonché, ove il magistrato ordinario in tirocinio ne faccia richiesta, attraverso un significativo ed adeguato periodo di assegnazione agli uffici in questione. Anche in relazione a ciò, ai fini di un'efficace programmazione del piano di tirocinio appare opportuno il preventivo interpello dei magistrati ordinari in tirocinio in merito alle preferenze che intendessero esprimere.

Il piano di tirocinio ordinario, a prescindere dalle richieste dei magistrati ordinari, dovrà in ogni caso assicurare - integrandola con appositi incontri di studio in sede locale - una significativa esperienza negli uffici minorili ed in quelli di sorveglianza, anche mediante partecipazione alle relative udienze. Esso, inoltre, dovrà comprendere l'assegnazione del magistrato ordinario in tirocinio a collegi d'appello, nei modi e con i tempi che i magistrati collaboratori riterranno opportuni.

Nel corso del tirocinio ordinario si svolgeranno in Roma i seguenti corsi:

- **Incontro di studio relativo al tirocinio ordinario nel settore civile**
- **Incontro di studio sull'ordinamento giudiziario**
- **Incontro di studio relativo al tirocinio ordinario nel settore penale**
- **Incontri di studio sulle fonti normative e giurisprudenziali del diritto della U.E.**
- **Incontri di studio relativi al tirocinio mirato**

i cui programmi e le relative date di svolgimento saranno successivamente comunicate.

Saranno, altresì, organizzati in sede decentrata, nei distretti e nei periodi che saranno individuati d'intesa con i referenti distrettuali per l'informatica, corsi aventi ad oggetto l'illustrazione delle possibilità che il sistema informatico può offrire al miglioramento del servizio giustizia, attraverso la conoscenza dei vari sistemi di ricerca e l'utilizzazione più idonea del sistema C.E.D. della Corte di cassazione, anche mediante esercitazioni pratiche con i più recenti programmi informatici giuridici.

I programmi in dettaglio degli incontri di studio relativi al tirocinio generico ed a quello mirato saranno tempestivamente comunicati ai Consigli giudiziari, così come verranno tempestivamente comunicati gli incontri di studio destinati principalmente ai magistrati collaboratori, ai magistrati affidatari ed ai componenti delle commissioni distrettuali per gli uditori giudiziari (art. 13 del Regolamento sul tirocinio).

I Consigli giudiziari organizzeranno le attività formative in sede locale in modo che, rispetto agli incontri di studio organizzati in sede centrale, siano evitate le duplicazioni e sia garantita la loro funzione integrativa e preparatoria.

I Consigli giudiziari, su proposta della Commissione distrettuale per gli uditori, organizzeranno incontri di studio e altre iniziative di formazione professionale a livello locale, adottando a tal fine ogni opportuna intesa con le istituzioni universitarie, gli organismi forensi e altre entità della vita sociale. I Consigli giudiziari cureranno che in occasione di tali iniziative formative sia specificamente rappresentato il punto di vista del difensore e provvederanno ad

organizzare, in collaborazione con gli organismi forensi, attività di formazione comune per magistrati ordinari in tirocinio, praticanti avvocati ed avvocati.

L'individuazione e l'assegnazione delle sedi e degli uffici ai quali destinare i magistrati ordinari in tirocinio per l'esercizio delle funzioni avverrà orientativamente nell'approssimarsi del termine di completamento del tirocinio ordinario.

Il dirigente dell'ufficio giudiziario di destinazione del magistrato ordinario dovrà comunicare con precisione e senza ritardo - entro il termine di venti giorni dalla delibera consiliare relativa all'assegnazione delle sedi per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali - al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore la destinazione tabellare alla quale il magistrato medesimo sarà destinato secondo le tabelle e i criteri di assegnazione degli affari vigenti in tale ufficio. Tali indicazioni sono vincolanti e non possono essere successivamente modificate o derogate se non per gravi motivi di servizio, non altrimenti superabili. La modifica deve essere tempestivamente comunicata anche alla Commissione distrettuale per gli uditori giudiziari e al Consiglio superiore della magistratura che, se non la ritiene giustificata, annulla la decisione.

Si ricorda che la mancata ottemperanza a tali direttive (fonte, nella pratica, di notevoli disservizi e di sostanziale svuotamento dell'utilità ed efficacia del tirocinio mirato) comporta conseguenti segnalazioni ai titolari dell'azione disciplinare.

I Consigli giudiziari dovranno nominare tempestivamente i magistrati collaboratori per l'organizzazione del tirocinio al fine di garantirne l'effettivo inizio.

Sarà cura dei Presidenti di ciascuna Corte di appello organizzare presso il Consiglio giudiziario entro il **30 novembre 2009** un incontro con tutti i magistrati ordinari in tirocinio nel distretto, nel corso del quale dovranno essere illustrate le fasi e le modalità di svolgimento del tirocinio, i compiti e le funzioni dei Consigli giudiziari, delle Commissioni uditori, dei magistrati collaboratori, dei magistrati affidatari e quant'altro funzionale al proficuo svolgimento del tirocinio."